

DISCIPLINA DEGLI STRANIERI:

Novità, sviluppi ed evoluzione legislativa

di Daniele Ruggeri ¹

Sono numerosi gli interventi legislativi degli ultimi tempi che hanno inciso in maniera significativa sulla disciplina degli stranieri, contenuta nel **decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286** – *Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero*.

Tale legge era già stata riformata dal precedente Governo, con la c.d. “Bossi-Fini: legge 30 luglio 2002 n. 189, modificata a seguito di alcune declaratorie di incostituzionalità dal decreto legge 14 settembre 2004 n. 241 “*disposizioni urgenti in materia di immigrazione*”, convertito in legge n. 271 del 12 novembre 2004.

Obiettivo di quest'ultima legge era quello di proporre delle soluzioni più efficaci riguardo le problematiche legate all'immigrazione, in particolare relative alle situazioni degli stranieri c.d. “clandestini” (che hanno fatto ingresso in Italia eludendo i controlli di frontiera) o “irregolari” (che soggiornano in Italia senza i requisiti richiesti dalla legge). Tale legge non ha abrogato l'impianto originario del T.u. (legge Turco-Napolitano), ma ne modifica numerose e significative parti, inasprendo, tra l'altro, le pene previste per i reati legati all'immigrazione.

Per quanto concerne la **disciplina degli stranieri**, gli interventi normativi si sono susseguiti nel 2007, in particolare per porre rimedio alle procedure di infrazione nei confronti dell'Italia avanzate dalla U.e., rispetto ad alcuni obblighi comunitari non recepiti, ma anche per la volontà dell'attuale Governo di centro-sinistra di riformare la Bossi-Fini.

Solo nel 2007 sono stati approvati dal Parlamento italiano i seguenti provvedimenti :

- decreto legge n. 10 del 15 febbraio 2007 (in vigore dal 16 febbraio 2007) “*disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali*”; convertito con modificazioni con Legge n. 46 del 6 aprile 2007 (in vigore dal 12 aprile 2007)
- decreto legislativo 8 gennaio 2007 n. 3 “*attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo*”
- decreto legislativo 8 gennaio 2007 n. 5 “*attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare*”


Per ultimo, si rileva l'approvazione da parte del Parlamento, in data 17 maggio 2007, della legge di disciplina dei “*soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari,*

¹ L'Autore è commissario capo presso la Polizia Locale di Legnano, consulente e docente IREF, relatore in Convegni e autore di libri, in particolare “*la disciplina degli stranieri*” - Ed. Experta- II ed. maggio 2007
Collaboratore del sito www.poliziamunicipale.it

turismo e studio", al momento non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale e, dunque, non ancora in vigore.

In ambito **comunitario**, in attuazione alla direttiva UE 2004/38/CE, viene emesso il **decreto legislativo n. 30 del 6.2.2007**, . pubblicato in Gazzetta ufficiale in data 27 marzo, inerente il diritto dei cittadini U.e. e loro *familiari (anche di cittadinanza extracomunitaria)* di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri .

Attualmente, dunque, la disciplina normativa è così rappresentata:



GLI SVILUPPI DELLA DISCIPLINA COMUNITARIA

□ Dal 1° gennaio 2007 Bulgaria e Romania nell'Unione europea

Dal **1° gennaio 2007** Bulgaria e Romania sono entrate ufficialmente a far parte dell'Unione europea.

A seguito della ratifica da parte dell'Italia del trattato UE sull'ingresso della Bulgaria e Romania nell'Unione europea, avvenuto nel gennaio 2006, la disciplina normativa da applicare ai cittadini di tali Stati, a partire dal 1° gennaio 2007 non è più quella prevista dal T.U. immigrazione - d.lgs 286/98- , bensì quella prevista per i cittadini comunitari, ossia il D.lvo 30/07.

I cittadini bulgari e rumeni non sono più assoggettati ad alcun obbligo d'ingresso e soggiorno, (quali ad esempio, il timbro di ingresso alla frontiera ed il visto di ingresso, previsti per gli stranieri) : gli stessi potranno accedere dalle frontiere italiane attraverso la semplice esibizione di un documento di identità valido ai fini dell'espatrio (carta d'identità, passaporto), senza essere sottoposti ad alcuna verifica di frontiera, salvo casi eccezionali.

Nei confronti dei cittadini bulgari e rumeni *non* potrà più operarsi l'espulsione prevista dal d.lgs 286/98, anzi, a decorrere dal 1° gennaio 2007 cesseranno gli effetti di ogni provvedimento di espulsione emanato nei loro confronti in precedenza.

Soltanto in caso di particolari motivi inerenti l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza (con provvedimenti individuali) e la sanità pubblica, il cittadino bulgaro e rumeno (e comunitario in genere) può essere espulso.

Soltanto per l'ingresso nel territorio italiano per motivi di lavoro è previsto un regime transitorio, salvo che per alcune tipologie che si intendono libere:

- settore agricolo e turistico, lavoro domestico e di assistenza alla persona (es. badanti), edilizio, metalmeccanico, dirigenziale ed altamente qualificato e lavoro stagionale

Per i restanti settori produttivi, la procedura di assunzione sarà comunque semplificata, bastando una presentazione da parte del datore di lavoro allo Sportello unico per l'Immigrazione competente (presso le Prefetture) di una richiesta di nulla osta all'assunzione. Lo Sportello unico rilascerà il nulla osta, previa verifica delle condizioni contrattuali.

In qualunque caso, comunque, l'ingresso non sarà comunque subordinato alla quota numerica.

Dal 1° gennaio 2007 i cittadini rumeni e bulgari potranno iscriversi all'anagrafe comunale solo a condizione che siano dimoranti abitualmente nel Comune, senza presentazione di alcuna documentazione relativa al soggiorno (permesso o carta di soggiorno).

□ I contenuti del decreto legislativo 6 febbraio 2007 n. 30

In attuazione alla direttiva UE 2004/38/CE, viene emesso il **decreto legislativo n. 30 del 6.2.2007**, relativo al "*diritto dei cittadini Ue e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri*", innovando la disciplina dell'ingresso e soggiorno dei cittadini U.e. in ambito comunitario, che aveva come unico riferimento il d.p.r. 54/02 (ora abrogato).

I caratteri essenziali della nuova disciplina sono i seguenti:

1. estensione della disciplina inerente i cittadini U.e. anche ai loro familiari cittadini **non** U.e., che accompagnino o raggiungano il cittadino medesimo;
2. gestione dell'ingresso e soggiorno di cittadini U.e., e loro familiari non cittadini u.e. secondo le seguenti previsioni:
 - a) liberalizzazione dei soggiorni di breve durata (non oltre 3 mesi), subordinato esclusivamente al possesso di un valido documento d'identità valido per l'espatrio;
 - b) per i c.d. "soggiorni lunghi" (oltre 3 mesi) soppressione dell'obbligo di ottenere la carta di soggiorno per cittadini U.e. prima prevista dall'abrogata normativa. Il cittadino U.e. dovrà iscriversi all' **Anagrafe comunale** del Comune ove dimora abitualmente, secondo la disciplina prevista dal regolamento anagrafico della popolazione residente (d.p.r. 223/89)²: sarà proprio questa iscrizione ad attestare la regolarità del soggiorno di lunga durata.

² Tale obbligo poteva intendersi già in vigore dal 30 aprile 2006, data in cui scadeva l'obbligo di conformarsi alla dir. Ce 38/2004: così Trib. di Firenze, 9 luglio 2005

Mentre il familiare straniero che convive o raggiunge un cittadino Ue dovrà adempiere a due obblighi : dapprima ottenere dalla Questura la *carta di soggiorno per familiare di un cittadino dell'Unione* e poi ottenere l'iscrizione all'Anagrafe comunale.

3. affermazione del diritto di soggiorno permanente dopo 5 anni di soggiorno continuato e legale (vale anche per i familiari stranieri).

GLI SVILUPPI DELLA DISCIPLINA SUGLI STRANIERI

- **Il decreto legge 10 del 15 febbraio 2007, convertito con modificazioni dalla legge n. 46 del 6 aprile 2007**

Il decreto legge in questione aveva apportato numerose modifiche al T.u. sull'immigrazione:

veniva abolito l'obbligo, per lo straniero, di ottenere il permesso di soggiorno per i soggiorni non superiori a 3 mesi, sostituendolo con una "dichiarazione di presenza" e abrogato l'art. 7 del T.u. , relativo all'obbligo di comunicare entro 48 alla P.S. l'ospitalità di uno straniero in un immobile, ovvero per cessione in proprietà o il godimento.

La legge Finanziaria L. 27 dicembre 2006, n. 296 all'art. 1 comma 1184 aveva già apportato alcune modifiche a tale articolo, sopprimendo l'obbligo relativo per i datori di lavoro che assumono cittadini stranieri o apolidi, che dal 1° gennaio 2007 non è più dovuta.

La legge di conversione, n. 46 del del 6 aprile 2007 non ha più riproposto le modifiche introdotte dal decreto legge e pertanto la situazione attuale sarà la seguente:

- **art. 7 T.u. : obbligo di comunicazione all'Autorità di PS** , entro 48 ore, nei seguenti casi :

- a) chiunque dà alloggio o ospita uno straniero o apolide;
- b) chiunque cede in proprietà o godimento beni immobili, rustici o urbani.

- **art. 5 T.u. - obbligo del permesso di soggiorno**

Attualmente viene dunque riproposto l'obbligo per lo straniero di richiedere il Permesso di soggiorno entro 8 giorni dall'ingresso in Italia.

In data 17 maggio 2007 è stata approvata dal Parlamento la legge di "*disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio*", che ridisegna la disciplina dei soggiorni non superiori a 3 mesi per i motivi ivi espressi.

La legge deve ancora essere pubblicata in Gazzetta ufficiale e, pertanto, attualmente non è ancora in vigore.

Tale legge riprende parzialmente i contenuti del decreto legge non recepiti in fase di conversione, sopprimendo l'obbligo di ottenere il permesso di soggiorno nel caso di soggiorni "brevis", ossia non superiori ai 3 mesi, ma solo per lo straniero che entra nel nostro territorio con visto d'ingresso per motivi di **visita, affari, turismo e studio**, che

dovrà presentare, entro 8 giorni dall'ingresso, all'Autorità di frontiera o alla Questura della provincia in cui si trova, una **dichiarazione di presenza**.

Previgente disciplina del permesso di soggiorno	Disciplina del permesso di soggiorno come modificata dalla legge approvata il 17.5.07
<p>Il permesso di soggiorno doveva essere chiesto dallo straniero entro otto giorni dall'ingresso alla Questura in cui lo straniero si trova, indipendentemente dalla durata del soggiorno e dal motivo del soggiorno stesso</p>	<p>□ Soggiorni di breve durata (inferiori a 3 mesi dall'ingresso) per motivi di visite, affari, turismo e studio: lo straniero gode del diritto di soggiorno fino al termine previsto dal visto d'ingresso. Entro 8 gg. dall'ingresso deve presentare una Dichiarazione di presenza (Obbligo di dichiarare la presenza sul territorio alla polizia di frontiera al momento dell'ingresso ovvero entro 8 giorni alla Questura della provincia in cui lo straniero si trova)</p> <p>□ Soggiorni di lunga durata (superiori a 3 mesi dall'ingresso) o soggiorni di breve durata per motivi diversi da quelli specificati sopra : Obbligo di richiedere il permesso di soggiorno entro 8 giorni lavorativi dall'ingresso alla Questura in cui lo straniero si trova.</p>

Al fine di rendere attuativo il provvedimento anche a livello di efficacia, è stata aggiunta la previsione dell'espulsione amministrativa anche per l'inottemperanza alla dichiarazione di presenza entro il termine richiesto, nonché per non aver rispettato il termine massimo di trattenimento in Italia ivi previsto (o il minor termine previsto dal visto d'ingresso).

Pertanto anche l'istituto dell'**espulsione amministrativa** di cui all'art. 13 del T.u., viene arricchita di una nuova ipotesi, presentandosi nel seguente modo:

<p>Espulsione amministrativa Art. 13 - comma 2 :</p> <p>espulsione dello straniero decretata dal Prefetto nei seguenti casi :</p>	<p>a) ingresso nel territorio clandestino (sottraendosi ai controlli di frontiera)</p> <p>b) trattenimento nel territorio senza aver richiesto il permesso di soggiorno nei termini (8 giorni dall'ingresso)</p> <p>c) Nel caso di permesso di soggiorno revocato o annullato ovvero scaduto da oltre 60 giorni e non ne è stato richiesto il rinnovo</p> <p>d) Si è trattenuto nel territorio dello Stato in assenza di comunicazione di cui all'art. 27 comma 1-bis</p> <p>e) Inosservanza dell'obbligo di dichiarazione di presenza nel caso di soggiorno di breve durata per motivi di visite, affari, turismo e studio</p> <p>f) Avendo presentato la dichiarazione di presenza di cui al punto precedente, si è trattenuto in Italia oltre i 3 mesi dall'ingresso o nel minor termine stabilito nel visto d'ingresso.</p>
--	--

- **Il decreto legislativo n. 3 relativo allo “status di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo”**

Viene previsto il “permesso di soggiorno CE per lungo periodo” per gli stranieri in possesso di un permesso di soggiorno da almeno 5 anni e con un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale, nonché con un alloggio idoneo. Tale documento sostituisce la “carta di soggiorno”, prima prevista per soggiorni regolari di almeno 6 anni.

- ❖ **Il decreto legislativo n. 5 del 8 gennaio 2007 relativo al “diritto di ricongiungimento familiare”**

Prevede le condizioni per l’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare degli stranieri, legalmente soggiornanti sul territorio italiano, stabilendo un regime favorevole per i familiari, sia riguardo le pratiche per ottenere il rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno sia riguardo il regime dell’espulsione.

□ LA RIFORMA DELLA BOSSI-FINI

Il testo della riforma della Bossi-Fini (testo Amato-Ferrero, dal nome dei Ministri proponenti) è pronto e verrà presentato a breve al Consiglio dei Ministri. Secondo le intenzioni dei proponenti, tale nuova disciplina coniuga le esigenze di sicurezza e lotta della clandestinità con un meccanismo che scoraggia gli ingressi illegali.

Il *Dossier* presentato dal Ministero dell’Interno riguardo la riforma del “Testo unico dell’immigrazione” (aprile 2007) individua le cause per cui la Bossi-Fini non avrebbe raggiunto gli obiettivi prefissati. In particolare si imputa all’istituto del “contratto di soggiorno”, così come concepito, un motivo favorente gli ingressi illegali, in quanto troppo rigido e burocratizzato ed il meccanismo legato alle **espulsioni** sarebbe vanificato dai problemi operativi relativi all’identificazione: nel 2005 gli stranieri destinatari di un provvedimento di allontanamento dal territorio italiano sono stati 120.000 circa, di cui solo il 45,3% delle espulsioni sono state di fatto eseguite. Di fatto, dunque, ogni anno insistono sul nostro territorio circa 60.000 extracomunitari passibili di arresto³. Vengono individuati dei casi per cui si ingolfano le carceri senza dare efficacia al sistema. Esemplificativo è il caso del clandestino di cui si ignora paese d’origine: accompagnato per identificazione tramite fotosegnalamento e all’Ufficio stranieri per le pratiche di espulsione, riceve il decreto di espulsione ma non può essere materialmente allontanato perché se ne ignora il paese d’origine. Viene portato al Cpt (Centro permanenza temporanea) per la compiuta identificazione per 60 gg massimo e poi viene rilasciato.

³ Secondo il meccanismo attuale, quando non è possibile l’effettiva espulsione dello straniero o sussistono motivi legati all’esatta identificazione del soggetto, lo stesso verrà ricoverato presso un CPT (Centro permanenza temporanea) per un massimo di 60 giorni. Dopo tale periodo, perdurando l’impossibilità all’espulsione, allo straniero verrà notificato un provvedimento del Questore di allontanamento volontario dal territorio dello Stato entro 5 giorni, ai sensi dell’art. 14 comma 5-bis. L’inottemperanza a tale provvedimento costituisce reato ai sensi dell’art. 14 comma 5-ter e lo straniero è passibile di arresto obbligatorio.

Questi non si allontanano volontariamente dal territorio italiano (cosa che normalmente succede) e resta in Italia in condizioni di clandestinità. Se viene di nuovo fermato, verrà arrestato per inottemperanza all'ordine di espulsione ex art. 14 c. 5-ter (*permanenza illegale nel territorio italiano*), scontata la pena viene di nuovo espulso con un secondo decreto, che non viene eseguito in quanto non identificabile

Ma il sistema mostra delle falle anche nel caso di clandestino di cui si conosce il paese d'origine, ma che non può essere materialmente accompagnato per il rimpatrio (es. perché manca il vettore) : gli verrà notificato un ordine del Questore di allontanamento entro 5 gg. che generalmente non verrà ottemperato. In tal caso, sussistendo il reato di *permanenza illegale nel territorio nazionale* di cui all'art. 14 comma 5-ter T.u. , lo straniero sarà passibile di arresto obbligatorio.

Perdurando l'impossibilità concreta all'espulsione, nella pratica gli viene notificato un secondo ordine del Questore di allontanamento dal territorio entro 5 giorni: trattasi del caso di *permanenza illegale reiterata*, che, secondo Corte Cassazione (per tutti, Sent. 19436/06), non costituisce reato⁴.

Non solo, lo stato di *assoluta impossidenza* dello straniero, legittima questi a non ottemperare all'ordine del Questore in questione (Corte Cassazione, sent. 30774/06), rendendo così completamente inefficace il sistema.

Si individua poi, un caso in cui l'espulsione è impossibile, in quanto non contemplato dalla normativa⁵ : è il caso di rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno regolarmente richiesto dallo straniero nei termini, ossia entro 60 gg. dalla scadenza (sentenza Corte Cass. 31426/06)

Per quanto concerne il "**contratto di soggiorno**", la cui stipula è prevista quale *conditio sine qua non* per il rilascio del relativo permesso di soggiorno per lavoro, l'attuale sistema avrebbe sfavorito l'assunzione regolare di personale non qualificato (es. colf o badanti, che verrebbero assunte "in nero" dalle famiglie⁶), in particolare non permette l'assunzione regolare dello straniero già presente in Italia ma senza un permesso di soggiorno valido per lavoro subordinato.

I troppi adempimenti burocratici previsti per le assunzioni di stranieri, in particolare legati a contratti a termine breve o brevissimo, avrebbero poi di fatto favorito il passaggio in clandestinità degli stranieri che perdono il lavoro.

⁴ Secondo la Cassazione nessuna illecità penalmente rilevante sarebbe ravvisabile nella condotta di chi non ha ottemperato per la seconda volta all'ordine di espulsione, non essendo consentita l'emanazione di un nuovo ordine ex art. 14 comma 5-bis. Questo perché la norma prevede, nel caso di permanenza illegale, che lo straniero venga accompagnato alla frontiera per mezzo della forza pubblica.

⁵ Vedi pagina 5 presente testo, casistiche art. 13 comma 2 : nei casi per cui è prevista l'espulsione amministrativa non è contemplato quello del mancato rinnovo del permesso di soggiorno. Non potendo addivenire, nel caso concreto, ad un'interpretazione estensiva della norma, siamo di fronte ad un vuoto normativo.

⁶ tra l'altro, occupare lavoratori stranieri alle proprie dipendenze costituisce reato ai sensi dell'art. 22 comma 12 T.u., anche se nell'ambito familiare e non professionale (Cassazione, sent. 374089/06)

Sono tre le casistiche relative all'assunzione per lavoro subordinato come disciplinate nell'attuale sistema:

straniero residente all'estero	Straniero presente in Italia in possesso di Pds valido per lavoro (lavoro, motivi familiari, studio, umanitari)	Straniero presente in Italia senza Pds valido per lavoro (es. turismo)
<p>Dopo la pubblicazione delle quote d'ingresso, il datore di lavoro fa domanda di assunzione c/o lo S.u. per l'immigrazione (tramite le poste)</p> <p>Lo S.u. rilascia il n.o. per l'assunzione, trasmettendolo agli uffici consolari esteri.</p> <p>Lo straniero che ha presentato domanda di ingresso per lavoro c/o il consolato ottiene il visto d'ingresso per lavoro, che gli permette di accedere in Italia.</p> <p>Dopo 8 giorni dall'ingresso lo straniero dovrà :</p> <ol style="list-style-type: none"> a) stipulare il contratto di soggiorno; b) richiedere il pds per lavoro 	<p>L'assunzione è svincolata dalla disponibilità di quote d'ingresso e subordinata alle norme che disciplinano l'assunzione di lavoratori comunitari.</p>	<p>Dopo la pubblicazione delle quote d'ingresso , il datore di lavoro può richiedere l'assunzione nominativa :</p> <p>una volta ottenuto il n.o. all'assunzione da parte dello S.u. , lo straniero dovrà ritornare in patria al fine di richiedere il visto d'ingresso alle autorità consolari e far ingresso regolare in Italia</p>

Nel 2008 sarà attuativa la riforma alla Bossi-Fini

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 26 aprile scorso il disegno di legge-delega presentato dai Ministri Amato e Ferrero (rispettivamente Ministro dell'Interno e Ministro della solidarietà sociale) di riforma del Testo Unico sull'Immigrazione, di cui al d.lgs 286/98, che rimette in discussione i contenuti della Bossi-Fini .

Cosa significa schema di legge delega?

Il governo propone al Parlamento di approvare una legge che darà delega al Governo affinché provveda, entro un anno, a varare un testo di legge vera e propria, definendo nel dettaglio quello contenuto in maniera vaga nel disegno di legge.

Tale proposta di legge dovrà acquisire il necessario parere della Conferenza unificata Stato-Regioni, per poi ritornare in Parlamento per l'approvazione definitiva.

L'approvazione della legge delega da parte del Parlamento sembra prevista per fine 2007 o inizi del 2008, e si darà attuazione alla riforma non prima di un anno: francamente non si capisce bene il perché di questa lungaggine legislativa se la riforma della Bossi-Fini è considerato una priorità e a ben ragione, visto ciò che abbiamo visto.

- **Gli obiettivi della riforma**⁷

Trattasi di un disegno di legge delega, con cui il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla sua entrata in vigore, un decreto legislativo di riforma, avente i seguenti obiettivi:

- a) favorire l'incontro tra l'offerta e la domanda di lavoro;
- b) semplifica i procedimenti di rilascio, rinnovo del permesso di soggiorno;
- c) semplifica e favorisce l'accesso al lavoro qualificato;
- d) rende effettivi i rimpatri.
- e) Superare il sistema dei Centri di permanenza temporanea, attraverso altre strutture preposte all'assistenza, il soccorso, l'identificazione dell'immigrato ed il rimpatrio;
- f) Rendere più gravosi i controlli d'ingresso.

- **I contenuti della riforma**

1. Si rivedrà il meccanismo dei "flussi d'ingresso", prevedendo una programmazione triennale, attuata di concerto con gli Enti territoriali (attualmente, di fatto, la programmazione è annuale)
2. Verranno introdotte delle procedure semplificate per l'ingresso e l'assunzione di "talenti", nei diversi campi (cultura, arte, sport, ricerca, scienza etc)
3. riforma dell'accesso al lavoro generico, attraverso un sistema delle liste, alle quali potranno iscriversi i lavoratori (aspiranti) stranieri, cui i datori di lavoro potranno attingere rivolgendosi direttamente agli uffici per l'immigrazione, anche attraverso l'assistenza di uno "sponsor-garante" (Enti locali, associazioni imprenditoriali e professionali, sindacati)
4. semplificazioni delle procedure inerenti i "soggiorni brevi" (inferiori ai 3 mesi), con soppressione dell'obbligo di permesso di soggiorno sostituite con una "dichiarazione di presenza" (tale previsione era contenuta nel decreto legge n. 10 del 15 febbraio 2007, ora decaduto);
5. saranno introdotte forme di incentivazione del "rimpatrio volontario", al fine di rendere effettivo il rimpatrio dello straniero espulso.
6. saranno riformati i CPT (centri di permanenza temporanea), riservando gli stessi ai soli stranieri oggetto di espulsione ed in attesa di questa.

_____ . _____

⁷ dal Dossier del Ministero dell'Interno- aprile 2007

